

1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive

*a cura di*Maria d'Arienzo



Diritto e Religioni

Quaderno Monografico 1 Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019 Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive

a cura di Maria d'Arienzo



Diritto e Religioni

Semestrale Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci

Diritto canonico A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier

Diritto vaticano G. Dalla Torre Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori Responsabili
Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, R. Rolli,

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione civile
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

e comunitaria G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello Giurisprudenza e legislazione tributaria A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672 E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41 Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: *info@pellegrinieditore.it*

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II I Cattedra di diritto ecclesiastico

Via Porta di Massa, 32

Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it Sito web: https://dirittoereligioni-it.

webnode.it/

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40.00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: https://dirittoereligioni-it.webnode.it/ Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

La manualistica di diritto ecclesiastico di fronte ai Patti del Laterano

GIOVANNI BATTISTA VARNIER

Professore emerito di Diritto Ecclesiastico Università di Genova

Er sor Checco er droghiere, anticamente, faceva er magnapreti, tant'è vero ch'er Circolo del Libero Pensiero l'aveva nominato presidente.

Ma, adesso, un po' che serve er monastero, un po' per annà appresso a la corente, va sempre in chiesa come un pio credente e pare convertito pe' davero.

[...]

Don Marco, ch'è un curato pacioccone,
è l'omo più contento e più felice
massimamente quanno benedice
la folla che se mette in ginocchione.
Da che c'è stata la Concijazzione
fioccheno li miracoli, e se dice
ch'un San Micchele Arcangelo in cornice
ha cambiato persino d'espressione*.

1. Premessa

Il poeta dialettale romanesco Carlo Alberto Salustri, noto con lo pseudonimo di Trilussa, ci presenta il sor Checco, droghiere attento ai propri affari, il quale, fiutando il nuovo clima politico che si stava determinando dopo la Conciliazione, lasciò il Circolo del Libero Pensiero trasformandosi in un pio credente. Il tono scherzoso richiama una delle metamorfosi del comportamento umano, che vede molte persone passare dal pro all'anti e, in tal modo, seguire la corrente diventata maggioritaria piuttosto che contrastarla.

Di fronte alla nuova stagione, apertasi con l'avvicinamento tra lo Stato e la Chiesa, non furono pochi coloro i quali, in modo abbastanza rapido, si adeguarono al mutato clima politico, cercando di cancellare le tracce non soltanto di un passato anticlericale, ma anche di essere stati sostenitori della politica

^{*}Trilussa, *Paesetto*, in *Tutte le poesie*, a cura di Pietro Pancrazi, Mondadori, Milano, 1951, pp. 657-659.

ecclesiastica liberale¹. Un passaggio che li vide pronti ad esaltare la Conciliazione, che rappresentò il grande ideale per quella parte di italiani impegnata nell'inserimento dei cattolici nella vita pubblica del Paese; in particolare di quei cattolici che si riconoscevano nell'antico motto: *cattolici col Papa liberali con lo Statuto* e si contrapponevano agli eccessi laicisti degli esaltatori del 20 settembre.

Fu un adeguamento rapido, che per certi aspetti ricorda il comportamento assunto durante il ventennio fascista da tanti intellettuali di fronte all'imperialismo, al razzismo e alla guerra; comportamento che evidenziò la responsabilità della nostra classe dirigente nell'affermazione e nel consolidamento del regime.

Analizzando da un'altra ottica gli esiti dell'11 febbraio 1929, Renzo De Felice, il maggior studioso italiano del fascismo mussoliniano, ebbe ad osservare che: «Con i patti del Laterano Mussolini conseguì un successo - forse il più vero e importante di tutta la sua carriera politica – che da un giorno all'altro ne aumentò il prestigio in tutto il mondo. Un successo che ne rafforzò enormemente la posizione e all'estero (dove la Conciliazione suonò come il più autorevole riconoscimento che la sua politica potesse avere e valse a convincere anche i più scettici che il suo potere aveva basi reali e sarebbe durato a lungo) e all'interno: dopo tanti successi solo parziali, che avrebbero dovuto dare i loro frutti solo nel futuro, che lasciavano molti in dubbio, che erano tali solo da un punto di vista solo strettamente di partito, o addirittura, solo per la propaganda fascista, la Conciliazione fu un successo reale che anche per come fu improvvisamente resa nota la sua stipulazione lasciò pochissimo spazio – almeno nella opinione pubblica italiana – a considerazioni sul significato politico degli impegni che con essa lo Stato italiano si era assunto, fece pressoché dimenticare che la soluzione della Questione romana era già stata avviata dai governi prefascisti, a cominciare da quello Orlando, e fece di Mussolini "l'uomo della provvidenza" che era stato capace di tagliare il "nodo di Gordio" che da sessant'anni impediva la completa realizzazione anche sul terreno morale dell'unità nazionale»².

Come vediamo, ciò che Trilussa richiamò con la poesia trova un valido supporto nelle ricerche degli storici.

Tuttavia non tutti avvertirono gli elementi di novità contenuti nella legislazione del 1929 (sia riferita al culto cattolico che a quello acattolico) e tra coloro

¹ Una politica che, pur estesa per circa tre quarti di secolo, fu tutt'altro che omogenea: «Le idee alle quali si venne informando la politica liberale in materia ecclesiastica non furono sempre chiare e uniformi», VINCENZO DEL GIUDICE, *Corso di diritto ecclesiastico*, IV ediz., Giuffrè, Milano, 1939, p. 151.

 $^{^2}$ Renzo De Felice, $\it Mussolini$ il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Einaudi, Torino, 1995, pp. 382-383.

che percepirono con ritardo l'esito degli eventi ci furono i giuristi. Questi ultimi, se da un lato si mostrarono rapidi nell'esaltare la politica ecclesiastica di Mussolini, risultarono più refrattari nell'impostare i loro corsi universitari e i manuali in modo adeguato a recepire e dare valore al mutato quadro normativo.

Impegno non facile, che implica non solo un'opera di costruzione, ma soprattutto di abbandono di una solida visione neo giurisdizionalista e di accettazione del fatto che, con la *Pace del Laterano*, si rovescia il sistema precedente. Infatti, con il superamento delle ipotesi separatiste ad orientamento giurisdizionalista, il nostro ordinamento, seppure con difficoltà, prese atto che il percorso pattizio restava il solo praticabile, estendendolo oltre che ai rapporti con la Chiesa cattolica anche a quelli con le altre confessioni religiose.

Un riconoscimento difficile da accettare specialmente per coloro i quali professavano il dogma dello Stato come unico ordinamento sovrano, che rivendica la competenza di determinare le proprie competenze. Quindi si afferma il principio, sempre richiesto dalla Santa Sede, che l'autorità civile limiti il proprio ambito di intervento in materia ecclesiastica; questo anche nel caso in cui la legislazione non si scontri con la Chiesa, ma sia semplicemente approvata senza l'accordo con la medesima.

Di fronte a queste novità, molti giuristi italiani – pur esaltando la politica ecclesiastica di Mussolini specialmente relativa agli anni antecedenti il 1929 – limitarono nei loro manuali di diritto ecclesiastico la portata dell'estensione del sistema pattizio (fino ad allora considerato retaggio dello Stato assoluto di antico regime) anche al modello di Stato liberal-democratico.

Questo in parte si spiega con il fatto che aleggiava ancora lo spirito del Risorgimento, che portò molti a considerare le Guarentigie come un monumento di sapienza e a ricercare le costanti della politica e della legislazione ecclesiastica italiana risalendo tranquillamente agli studi sul *Capitolato* del Conte di Cavour³.

2. La cultura giuridica italiana di fronte alla realizzazione del "grande ideale". Valore politico e valore giuridico di un Patto

Alla luce di questa premessa ritengo quindi che possa riservare un certo interesse – in un Convegno che ha per tema i novant'anni di rapporti tra Stato e Chiesa – prendere in esame l'orientamento della cultura giuridica italiana di fronte ai Patti del Laterano.

³ Cfr. Andrea Piola, *La Questione romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano*, Cedam, Padova, 1931.

Tuttavia occorre precisare che il titolo della mia relazione, così come inizialmente prospettato, risulta piuttosto arido e potrebbe definirsi meglio nel modo seguente: *vecchi manuali per un "grande ideale"*⁴.

Se poi osserviamo la dottrina giuridica del primo Novecento, incontriamo non poche sorprese, non ultima il fatto che studiosi, legati ad impostazioni di pensiero laiche se non laiciste, si avvicinarono alla Chiesa attraverso il fascismo. Così, Francesco Scaduto legge la Conciliazione come prodotto dell'azione politica di Mussolini, per cui: «un uomo eccezionale, avendo creato una situazione politica interna eccezionale ed avendola stabilizzata, avendo rinnovata la coscienza pubblica ed avendo trasformato la mentalità degli organi legislativi, sicuro dell'approvazione, ha potuto concludere e ha concluso»⁵.

Ma in questa lettura ci fu anche chi andò oltre l'interpretazione della continuità del pensiero liberale nel fascismo nazionale e che vide le novità normative come strumenti idonei a favorire l'inizio di un percorso capace di condurre alla realizzazione di quel disegno di costruzione dello Stato cattolico vagheggiato dai sostenitori dell'intransigentismo. Vediamo così l'emergere delle posizioni di chi pensava che la Conciliazione servisse per sconfessare la legislazione del Risorgimento, questo mentre i due grandi ecclesiasticisti italiani, Francesco Scaduto e Francesco Ruffini, restarono estranei al negoziato con la Santa Sede; un negoziato che sembra quasi passare sopra le loro teste, senza consentire alcuna possibilità di intervento.

Sul piano politico abbiamo dunque la fusione tra il vecchio sistema di potere liberale e la rivoluzione fascista, espressione delle nuove istanze sociali (ma anche religiose) scaturite da una guerra che si disse fosse stata combattuta per la giustizia e la libertà. Questo mentre la lettura dei Patti del Laterano presenta una varietà di interpretazioni, compresa quella, allora minoritaria, ma oggi ormai da tutti accolta, che vide uno studioso cattolico come Andrea Piola⁶ sottolineare che: «il Diritto ecclesiastico è stato in Italia completamente rinnovato con la stipulazione dei Patti del Laterano, che hanno realizzato l'auspicata Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa e instaurato un regime concordatario»⁷.

Ci fu dunque una mutazione del quadro di fondo e diversi furono gli ele-

⁴ In proposito si veda il volume di autori vari dal titolo: 1870-1929. Il grande ideale. La Conciliazione, Rivista Romana, Roma, 1957.

⁵ Francesco Scaduto, *La conciliazione dello Stato italiano con la S. Sede*, in *Rivista di Diritto pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia*, 1929, parte I, p. 80.

⁶ GIOVANNI B. VARNIER, *Piola, Andrea*, in *Dizionario biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, (da ora *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*) diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Il Mulino, Bologna, 2013, vol. II, pp. 1377-1378.

⁷ Andrea Piola, *Diritto ecclesiastico*, *diritto canonico e diritto concordatario*, in *Dalla Conciliazione alla Costituzione*, II ediz., Giappichelli, Torino, 1956, p. 9.

menti di novità, così richiamati da Vincenzo Del Giudice: «La scomparsa della generazione, che aveva preso parte alle lotte del risorgimento, e il moderarsi delle passioni; il ridestarsi e diffondersi delle correnti spirituali tra le prove della grande guerra; il riavvicinarsi dei cattolici militanti alle competizioni politiche del dopoguerra; lo svanire di tante ubbie e fobie al vaglio della pubblica discussione di problemi, che si credevano fino allora in contrasto irrimediabile con la coscienza o le esigenze nazionali; e, soprattutto, l'avvento del Fascismo al potere, col suo programma antimassonico e antiliberale e di riavvicinamento alla Chiesa e di rieducazione etica e cattolica del popolo; portarono a questo più pieno risorgimento dell'Italia, che negli "Accordi del Laterano" ritrovò la sua anima e dalla soluzione della *Questione romana* – cui principalmente si riferì il Trattato – e dalla ristabilita concordia tra le due Potestà, trasse energie insospettate per la realizzazione delle sue fortune»⁸.

Indubbiamente l'11 febbraio fu una meta difficile da raggiungere perché: «Più che problemi giuridici occorreva quindi affrontare idoli mentali, spesso inveterati e tradizionali, dai quali appariva difficile staccarsi, anche perché su ogni problema correvano discussioni interminabili e spesso monotone, dando luogo a quella bibliografia della *Questione romana* che è colossale, benché anche oggi non ne abbiamo una completa ricognizione»⁹.

Non è forse il caso di ricordare che già dal 1921 Mussolini riconobbe il valore universale della Chiesa di Roma, che non deve essere contrastato ma favorito, pertanto: «Lo Stato fascista, quale Stato totalitario ha compreso nelle sue finalità anche quella religiosa, non per far propria l'organizzazione e l'attività religiosa, ma per agevolarla, concorrendo così al soddisfacimento delle necessità spirituali della propria popolazione»¹⁰.

Dalle aperture mussoliniane del 1921 c'è quindi una linea continua che si estende fino al 1929. È questo il pensiero ad esempio di Giuseppe Forchiel-li¹¹ che, iscritto al P.N.F. dal 1923, visse il passaggio del diritto ecclesiastico italiano dal sistema di separazione a quello concordatario, avanzando la tesi secondo la quale «il sostegno al cattolicesimo praticato dal regime avrebbe affondato le sue radici nel nazionalismo dei decenni precedenti, incarnando nella difesa della religione cattolica il profilo di una valorizzazione più ampia

⁸ Vincenzo Del Giudice, Corso di diritto ecclesiastico, cit., pp. 222-223.

⁹ Amedeo Giannini, *Esame giuridico del Trattato e del Concordato*, in 1870-1929. Il grande ideale. *La Conciliazione*, cit., p. 199.

¹⁰ COSTANTINO JANNACCONE, *Gli studi di diritto ecclesiastico in Italia nel ventennio fascista*, estratto dal vol. III delle "Guide Bibliografiche Giuridiche", I.R.C.E., Roma, 1942-XX, p. 3.

¹¹ Andrea Zanotti, Forchielli, Giuseppe, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, I, cit., pp. 888-889.

della civiltà italiana». In quest'ottica egli «fu interprete di una ricca stagione del diritto ecclesiastico, colto nel suo passaggio, denso di implicazioni politiche, tra separatismo e regime concordatario»¹².

Nella sua prolusione al corso di diritto ecclesiastico in qualità di Prof. straordinario nella Regia Università di Macerata, dal titolo *Lo Stato fascista*, *la Chiesa Cattolica e il nuovo Diritto Ecclesiastico*, letta il 12 gennaio 1933, egli affermò che: «La politica fascista sta invece tutta nel filo cattolicismo del periodo 1921-1929, avanti cioè il Concordato che non è dunque atto primario in questa politica, ma un momento di essa, momento finale, coronamento, ma che non cessa di essere il momento. Non lo sono teoricamente perché presuppongono e non vi si trovano espressi i principii basilari su cui essi si fondano: cioè, per esempio, il concetto dello Stato Fascista, che è indispensabile tenere presente per qualificare la loro natura ed essenza giuridica»¹³.

«Si pensa comunemente – fors'anche da qualche giurista – o è impressione e convinzione nel dominio delle idee fatte, che il Concordato Lateranense sia un atto legislativo il quale, come sorge per sé, così in se stesso si completi e si esaurisca; che abbia in sè l'unico significato e la più ampia espressione; che valga nel suo breve circolo e che nulla debba attendere dall'esterno. Onde, quasi come un complesso di formule ben selezionate, viva una vita propria ormai conchiusa e perfetta»¹⁴.

«Il Fascismo – si dice – non è un movimento di pura azione politica; ma anche un movimento etico; si presenta come un movimento religioso; rivela un'idea universale la quale succede all'idea romana e cattolica. È una fede, una credenza; fede in un domma infallibile ed assoluto, quindi esclusiva ed intollerante. Contiene in sé una promessa e suscita un'attesa messianica» ¹⁵.

In tal modo, «mentre si è consolidato ed esteso nella efficienza il principio fondamentale già compreso nell'ordinamento giuridico italiano relativo alla libertà di coscienza, si è affermato il principio che lo Stato non può trascurare il regolamento dei rapporti in materia religiosa per lo meno tanto necessari alla vita individuale e collettiva quanto quelli regolati negli altri rami del diritto»¹⁶.

Siamo quindi in presenza di una precisa fase della cultura giuridica italiana da collocare tra gli anni dal 1929 al 1947, fase che precede quell'altra in cui, nel ventennio '50-'60 sempre del Novecento, si assiste alla cosiddetta

¹² Ivi, p. 888.

¹³ GIUSEPPE FORCHIELLI, Mussolini e la religione, in Annali della R. Università di Macerata, per cura della facoltà giuridica, IX, Macerata, 1933, p. 244.

¹⁴ *Ivi*, p. 243.

¹⁵ Ivi, p. 261.

¹⁶ Ibidem.

costituzionalizzazione delle norme concordatarie. Vediamo così che i Patti del Laterano si intersecano non solo con lo Stato fascista ma anche con quello democratico post-bellico e nascondono i progetti per realizzare un nuovo modello di Stato: quello cattolico. Nel corso della loro esistenza i Patti Lateranensi ebbero quindi a confrontarsi con lo Stato fascista e con quello democratico nelle sue varie articolazioni da democristiano a laico, ma ci fu anche chi vide la possibilità di realizzare lo Stato cattolico.

3. Manuali a confronto

Nel 1979 Silvio Ferrari, prendendo in esame manuali e riviste dal 1929 al 1979, tracciava un profilo storico del diritto ecclesiastico italiano; l'indagine allora compiuta¹⁷ resiste al trascorrere del tempo, ma gli orientamenti metodologici, diffusi solo di recente nella cultura giuridica italiana, lasciano spazio ad ulteriori profili di indagine.

Variegate risultano le posizioni assunte dopo il 1929 dagli studiosi di diritto ecclesiastico che – abituati a sostenere tesi secondo le quali l'ordinamento della Chiesa per avere valore deve essere riconosciuto dallo Stato – ebbero a scontrarsi con gli effetti della Conciliazione che riconobbe la Chiesa cattolica come ordinamento primario. Il riferimento è al rinnovamento del mito risorgimentale del completamento e coronamento dell'unità nazionale, attraverso la conciliazione dei poteri e la concordia nazionale, che scaturisce questa volta dall'irredentismo e dai massacri della grande guerra, ma anche dalla partecipazione dei cattolici e del clero allo sforzo bellico.

Come si è detto, sembra che i giuristi italiani siano stati meno attenti al compimento di quello che per molti fu il "grande ideale" della Conciliazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia, mentre altri lessero il fascismo come una rivoluzione che rompe anziché fondersi con il passato liberale e nei rapporti con la Chiesa cattolica riconosce soltanto una fase di preconciliazione. «Occorreva una profonda rivoluzione spirituale e politica come la rivoluzione fascista, occorreva un governo forte nato al di fuori e contro la volontà dei vecchi partiti, occorreva un uomo come Mussolini che del problema avesse un'ampia visione storico-politica e riconoscesse la religione cattolica come uno dei valori storici della Nazione, come uno dei valori intimamente connaturati come la vita della Nazione. Occorrevano, cioè, alcune condizioni indispensabili: la sicurezza e la durata di un regime politico, la eliminazione di ogni influenza

¹⁷ Cfr. Silvio Ferrari, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste* (1929-1979), Giuffrè, Milano, 1979.

settaria, una nuova concezione e una nuova realtà dello Stato, uno Stato forte, la personalità morale, intellettuale e politica di Benito Mussolini»¹⁸.

Per Carlo Calisse¹⁹: «La dannosa divisione, che il popolo soffriva nella sua coscienza, si è mutata in feconda alleanza; la spina, che la Nazione come disse il Duce, portava al suo fianco, fu estratta, e la sanità ridonata; di mano ad avversari tolta un'arma insidiosa, ed acquistata in Patria ragione di nuova sicurezza e potenza»²⁰. «È di Mussolini la osservazione che il cittadino essendo cattolico, e il cattolico essendo cittadino, quelle vie corrono sul medesimo campo; e fra i due punti, perciò, a cui esse fan capo, quali sono lo Stato e la Chiesa, la vita civile e la religiosa, non si può concepire una separazione assoluta, come di fatto non la consente la unità della coscienza, ove hanno sede comune gli umani sentimenti, sian verso la Patria e lo Stato, sian verso la fede e la Chiesa»²¹.

Per meglio verificare queste prese di posizione è necessario riscoprire la validità del contributo di molte personalità che ritenevamo appartenere solo al passato, nella convinzione che una rilettura del loro pensiero possa offrire elementi per la comprensione dei contenuti culturali del diritto ecclesiastico italiano. Tuttavia, un limite a queste analisi risiede nel fatto che, nonostante l'interesse degli ecclesiasticisti per la storia, manca una storia del diritto ecclesiastico italiano e una completa ricerca sulle cattedre e i modelli dell'insegnamento, che consenta di approfondire a livello locale le origini e gli sviluppi delle discipline ecclesiasticistiche, che, globalmente considerate, costituiscono un diritto particolarmente originale.

Le indagini potrebbero considerare i percorsi culturali e le diverse letture interpretative di personalità come Vincenzo Schiappoli e Mattia Moresco. Se prendiamo in esame i manuali di diritto ecclesiastico degli anni Trenta del Novecento, incontriamo da un lato la figura di Moresco²² – allievo genovese di Francesco Ruffini – e dall'altro quella di Schiappoli, a sua volta allievo di Francesco Scaduto.

Tutti e due aderirono al fascismo (necessariamente plaudendo ai Patti del Laterano) ma da differenti posizioni: il primo partendo dal giurisdizionalismo laico e l'altro dal separatismo liberale.

¹⁸ CARLO ALBERTO BIGGINI, Storia inedita della Conciliazione, Garzanti, Milano, 1942, pp. 61-62.

 $^{^{19}\,}$ Paolo Alvazzi del Frate, Calisse, Carlo, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, I, cit. pp. 389-391.

²⁰ CARLO CALISSE, La polita ecclesiastica del governo nazionale fascista, Dal Regno all'Impero. 17 marzo 1861-9 maggio 1936-XIV, pubblicazione commemorativa della proclamazione dell'Impero, Tipografia della R. Accademia Nazionale dei Lincei, 1937-XV, Roma, p. 657.

²¹ *Ivi*, p. 659

 $^{^{22}\,}$ Giovanni B. Varnier, $Moresco,\,Mattia,$ in $Dizionario\,Biografico\,\,dei\,\,Giuristi\,\,Italiani,\,II,\,cit.,\,pp.\,1377-1378.$

Moresco, che fu per diversi anni rettore dell'Università di Genova e senatore del Regno, ci ha lasciato tra l'altro una raccolta di dispense litografate, pubblicate nel 1926 e dopo l'11 febbraio 1929 integrate e adattate con un inserimento di ventiquattro pagine dattiloscritte. Questo inserimento non può che indurre a qualche riflessione, perché l'adesione alla Conciliazione viene interpretata come il raggiungimento di un ideale da sempre perseguito. Posizione questa tutt'altro che isolata e che, nell'ottica della continuità istituzionale con il Risorgimento italiano, si oppone a chi rappresenta il fascismo quale rivoluzione – tale da rompere con il passato liberale anche nei rapporti con la Chiesa cattolica – e considera la legge delle Guarentigie come una perfezione a cui fece seguito il Trattato del 1929 che costituisce un'altra perfezione, dove la Pace del Laterano fu resa possibile dalle premesse poste proprio con la legge 20 maggio 1871. Quindi, per Moresco, l'11 febbraio rappresenta lo sviluppo e non il rovesciamento del 20 settembre e delle Guarentigie del 1871.

Con il peso della sua autorità accademica Moresco non manca di ribadire, nelle dispense del corso del 1926, l'avversione della Chiesa cattolica per la libertà religiosa²³; nel supplemento alle dispense predisposto in occasione della Conciliazione, interviene invece per precisare che «se la nuova legisl. basata sulla concordante volontà delle alte parti contraenti, è sotto vari aspetti più opportuna della legisl. anteriore, pure il giurista che obbiettivamente osserva e non si lascia trarre a giudizi da considerazioni esclusivamente politiche non può non ricordare l'importanza della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pont. e delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia, la quale colla sua saggia formulazione permise che fra l'Italia e la S. Sede il conflitto sorto non s'aggravasse ma potesse venire a quell' auspicata risoluzione che i tempi imponevano»²⁴.

Dunque, un'identica norma viene intesa come punto di arrivo o punto di partenza per destinazioni differenti.

«Ma sopra tutto, lo studio del diritto ecclesiastico ha tratto giovamento dal nuovo clima creato in Italia dal Fascismo, anche nell'ambito della politica ecclesiastica, col richiamarsi alla realtà obiettiva, spoglia di qualsiasi apriorismo dottrinario. I Patti del Laterano sono stati la logica conseguenza giuridica dei nuovi rapporti che tale principio instaurava fra lo Stato e la Chiesa ed il fonda-

²³ «Il punto di vista cattolico del resto non è sostanzialmente mutato neppure oggidì: la Chiesa di Roma non ha effettivamente mutata la sua avversione alla libertà religiosa; ed il pernio delle sue pretese attuali poggia pur sempre incrollabile sulle sue basi medioevali», (MATTIA MORESCO, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*. Compilate e pubblicate per cura di FEDERICO MARINA, Associazione Genovese Universitaria, Genova, 1926, p. 165.

²⁴ R. Università di Genova. Facoltà di Giurisprudenza. Prof. Avv. Mattia Moresco, Diritto ecclesiastico. Supplemento al Corso 1925-26 (a pag. 366). Appunti ad uso degli studenti raccolti da Renato Gaeta-Enrico Terracini, Edito dal Gruppo Universitario Fascista, 1929, VII, p. 24.

mentale rivolgimento storico che hanno prodotto, ha reso ancor più viva e, specialmente, più attuale la nostra scienza. Ecco perché a dieci anni di distanza dai Patti stessi, quando sono ormai sopite le discussioni, o le dispute appassionate, cui il grande evento ha dato occasione, il momento appaia quanto mai favorevole all'impresa di questa nuova *rivista*, che dell'evento stesso intende elaborare gli spunti vitali con vigore di metodo ed assoluta obiettività scientifica»²⁵.

Circa le rilevanti novità in campo matrimoniale, Moresco non si spinge oltre nel riconoscere che: «Il Governo Fascista ben comprese che la ricognizione del matrimonio religioso non rappresenta che il riconoscimento di uno stato di fatto e bene a proposito quindi esso stabilì che volesse avere effetti civili»²⁶.

L'elemento più significativo, per lo studioso genovese come per altri giuristi della sua generazione, fu l'adesione al Concordato in relazione alla loro precedente visione separatista e, quindi, come la realizzazione di un ideale da sempre perseguito.

Diversa è la linea di pensiero espressa da Domenico Schiappoli²⁷, che per decenni ricoprì la cattedra di diritto ecclesiastico nell'Ateneo di Napoli.

Egli ci ha lasciato una serie di manuali, editi sia prima che dopo il 1929, manuali che, nel corso degli anni, ricevettero diversa impostazione nella loro struttura, pur risultando rispondenti ad una costante linea di pensiero. Quindi non si tratta di riedizioni, ma di rifacimenti strutturali, fedeli ad una assoluta visione dogmatica e al rifiuto del separatismo cavouriano. Inoltre fu sempre partecipe di un'unica linea di pensiero; tale linea è quella di un saldo giurisdizionalismo, coniugato in contesti diversi.

In questo seguì l'indirizzo di Francesco Scaduto e propugnò lo svincolo del diritto ecclesiastico: «da tutte le materie affini, come la teologia, la dommatica, la storia, la politica, ecc., e più semplicemente dalla storia del diritto»²⁸.

Inoltre, sempre sulle orme dello Scaduto, la Chiesa cattolica deve essere riguardata entro i confini dello Stato e alla stregua di qualsiasi corporazione di diritto privato e a tale impostazione restò fedele in contesti storico politici differenti e nelle diverse edizioni del suo manuale, ribadendo che: «La chiesa gode di speciali diritti, ma è sottoposta a speciali doveri, giacché lo Stato assoggetta alla sua vigilanza e al suo controllo la sua azione, mentre richiede

²⁵ MATTIA MORESCO, Presentazione del primo numero della rivista Archivio di Diritto ecclesiastico, 1939, I, p. 4.

²⁶ Supplemento al Corso 1925-26, p. 9.

²⁷ GIOVANNI B. VARNIER, Schiappoli, Domenico, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, II, cit., pp. 1827-1828.

²⁸ DOMENICO SCHIAPPOLI, L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia. Prolusione letta il 25 novembre 1895, Pierro Editore, Napoli, 1896, p. 8.

talvolta per taluni atti ecclesiastici il suo consenso e la sua cooperazione»²⁹.

«Tutto il diritto deve concepirsi come diritto creato o permesso dallo Stato. Se non vi è creazione o almeno la sanzione da parte dello Stato, non vi è diritto, pertanto la pretesa della Chiesa cattolica di essere un ente sovrano superiore o quanto meno uguale allo Stato non è conciliabile con l'esclusiva ed unica sovranità dello Stato e con la indipendenza di questa. Le norme ecclesiastiche hanno carattere giuridico solo in quanto lo Stato avrà concessa o delegata alla Chiesa la facoltà di emanarle con effetti giuridici: quindi il diritto della Chiesa ha valore di diritto oggettivo, in quanto lo Stato ha attribuita o delegata ad essa la facoltà di governare con norme proprie obbligatorie per i suoi sudditi certi interessi esteriori ecclesiastici» 30.

Una fedeltà alla propria impostazione di pensiero, che fu costretto ad adattare – con una serie di contorcimenti dialettici talvolta poco convincenti – sia al sistema separatista anteriore al 1929 che a quello concordatario posteriore a tale data. Questo fece dire a Silvio Ferrari – nella sua analitica indagine – che lo studioso passò dal giurisdizionalismo laicista a quello fascista³¹: «Nei due testi di Schiappoli – dove l'elemento caratterizzante del nuovo sistema legislativo viene individuato nel 'giurisdizionalismo fascista', che "rappresenta il modo di concepire i rapporti fra Stato e Chiesa dello Stato fascista, nel senso che la Chiesa non deve godere della sua autonomia e dei privilegi a lei concessi in danno dello Stato o in contraddizione coi fini e gli scopi che esso si propone»³².

Nel manuale del 1934 – già preso in esame dal Ferrrari³³ – a proposito degli accordi del 1929 ribadì la netta distinzione tra Trattato e Concordato. Questo si evidenzia laddove si afferma che: «L'atto denominato trattato politico è stato stipulato col pontefice, capo supremo della Chiesa universale, per risolvere una quistione ritenuta di carattere internazionale, più che di politica interna italiana»³⁴.

Altra cosa sarebbe invece il Concordato, perché: «Noi abbiamo già negato che i concordati in genere siano trattati internazionali. E quello che si è detto dei concordati in genere vale anche per il concordato del Laterano. E se la Santa Sede ha stipulato con l'Italia due atti distinti, l'uno detto trattato e l'altro

²⁹ Ibidem.

³⁰ Domenico Schiappoli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Tip. Torella, Napoli, 1934, pp. 43-44.

³¹ Silvio Ferrari, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e riviste* (1929-1979), cit., p. 156, nota 50.

³² Ibidem.

³³ Cfr. Silvio Ferrari, Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano, cit.

³⁴ Domenico Schiappoli, Manuale di Diritto ecclesiastico, cit., p. 61.

concordato, ciò vorrà dire che il concordato non è un trattato.

Abbiamo detto che lo Stato non stipula il concordato, riconoscendo la sua subordinazione alla Chiesa o questa come ente esterno allo Stato ad esso coordinato, ma afferma la propria sovranità sulla Chiesa e considera l'organizzazione cattolica esistente in esso soggetta alle leggi interne. Il contenuto del concordato riguarda privilegi e diritti concessi alla Chiesa ed alla religione cattolica in Italia»³⁵.

Precisando più oltre che: «Il trattato politico è un vero trattato internazionale che ha avuto per scopo di risolvere la *Questione romana*, di creare lo Stato della Città del Vaticano per assicurare in modo reale la libertà ed indipendenza del papa nel governo della Chiesa cattolica. Il concordato è un contratto di diritto pubblico interno con cui consensualmente sono regolate le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia. Essendo due atti distinti, l'inadempimento di uno non potrebbe dar luogo che all'estinzione di esso e non avrebbe nessun effetto sull'altro»³⁶.

Quando poi, nel contesto scaturito dalla raggiunta Pace del Laterano, si creò un clima interpretativo di deciso favore per il matrimonio della Chiesa, Domenico Schiappoli (quale giurista di decisa fede laica e giurisdizionalista) si sentì impegnato a reagire. Così, in una nota a sentenza del 1935³⁷, come nella più impegnativa monografia del 1932, di cui è sufficiente leggere la Prefazione per trovarne delineato il pensiero nel modo seguente: «mi sono sforzato di essere chiaro e preciso nella trattazione della materia, esponendo senza perplessità il mio pensiero sulle varie questioni controverse. Nell'esame pacato e sereno della legislazione ecclesiastica dello Stato fascista ho tenuto presenti alcuni principii fondamentali che mi sembrano accertati e cioè che la religione è stata ed è fuori causa nella discussione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia; che il trattato lateranense è un atto di somma importanza politica e come tale dev'essere esaminato e giudicato; che il concordato non contiene concessioni di poteri politici, ma segna unicamente limiti ben definiti all'attività della Chiesa nel campo politico e sociale ed all'azione dello Stato sulle materie ecclesiastiche, specialmente d'ordine amministrativo e patrimoniale»³⁸.

³⁵ *Ivi*, pp. 61-62.

³⁶ *Ivi*, p. 63.

³⁷ DOMENICO SCHIAPPOLI, Nullità del matrimonio contratto secondo il diritto canonico, pronunziata dall'ordinario diocesano in via amministrativa od economica, e suoi effetti relativamente ad un provvedimento amministrativo di dispensa dal servizio di un sottufficiale della R. Guardia di finanza, in Il Foro italiano, III, 1935, coll. 301-307.

³⁸ Domenico Schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, Prefazione, cit. p. III.

In conclusione a Schiappoli – che Amedeo Giannini ricorda come discepolo di prim'ordine dello Scaduto e autore di: «un eccellente *manuale del diritto ecclesiastico*, in due densi volumi, più volte rinnovato»³⁹ – il rigido dogmatismo non consentì di cogliere il mutare dei tempi, non solo per quanto riguarda la Conciliazione, ma anche per le novità introdotte a partire già dalla grande guerra e con la nascita dei partiti di massa. Egli restò estraneo al completo rinnovamento del diritto ecclesiastico italiano prodotto nel 1929, a seguito della legislazione per il culto cattolico e per quelli acattolici, cercando di ricondurre le nuove norme negli schemi giuridici precedenti.

4. La necessità di ricavare uno spazio didattico per il diritto canonico

Come sappiamo le vicende dell'insegnamento del diritto canonico nell'Italia liberale risentirono dei problemi di ordine politico e i tentativi volti a restringere le prerogative della Chiesa ebbero tra le altre conseguenze il ridimensionamento del campo di azione del suo diritto. Il clericalismo che ostacolò il processo di unità nazionale venne superficialmente identificato anche con il diritto canonico ed ecclesiastico e l'estendersi alle diverse regioni del processo di unificazione nazionale interessò anche l'insegnamento del diritto canonico che negli anni Settanta dell'Ottocento fu progressivamente soppresso in quasi tutte le Università italiane.

L'obbiettivo fu quello delineato da Francesco Scaduto, a proposito della scomparsa di quelli che definì *Rimasugli di confessionismo*: «...lo Stato italiano, oggi non solo ha reso non confessionisti i suoi varî insegnamenti, ma si è spogliato dall'ufficio, che altronde di fatto era nominale, di preparare gli ecclesiastici alle carriere superiori della Chiesa: questa provvede da sé a formarsi i sacerdoti coi seminarî e ad alcuni di essi ha dato la potestà di conferire diplomi dottorali ossia preparare e licenziare per le sue alte cariche: le chiese acattoliche provvedono ugualmente da sé, siccome vedremo a suo luogo»⁴⁰.

Quando riprese l'attivazione dell'insegnamento del diritto canonico cambiò il contenuto dottrinale della materia e, con l'indicazione diritto canonico, fu insegnato il diritto ecclesiastico dello Stato. Ricordo a titolo di esempio che allorché nel 1878 l'Università di Genova fu autorizzata a conferire per incarico l'insegnamento di diritto canonico all'avvocato Stefano Castagnola,

³⁹ Amedeo Giannini, *Il diritto ecclesiastico in Italia (1860-1944)*, in *Rivista di Diritto pubblico e della Pubblica Amministrazione*, 1944-46, p. 146.

⁴⁰ Francesco Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, 2° ediz., vol. II, Bocca, Torino, 1894, p. 811.

giurista e politico di fede liberale⁴¹ e autore di una monografia sui rapporti tra Stato e Chiesa⁴², egli insegnò diritto ecclesiastico. Il diritto canonico (o meglio un ramo di esso) giunge all'ultimo stadio della sua metamorfosi e da diritto della Chiesa in mano ai giuristi dello Stato diventa a tutti gli effetti diritto dello Stato.

Con il passaggio dall'età liberale al regime fascista e dal separatismo al sistema concordatario, abbiamo il completo rinnovamento del diritto ecclesiastico – che andò clericalizzandosi – e la formazione di un sistema matrimoniale ormai tutto in mano ai tribunali della Chiesa.

La "frattura" concordataria con la linea neogiurisdizionalista di Scaduto e con quella separatista di Ruffini presenta tuttavia più elementi di continuità di quanto non appaia: perché, se con il 1929 cambia il disegno, la lacerazione di fondo resta come una costante della politica e legislazione italiana. Si recupera così la frattura iniziale del processo risorgimentale e attraverso il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa da parte dello Stato, il diritto ecclesiastico, auspice il nuovo diritto concordatario, si ricollega, a partire dal Concordato, alla secolare quercia del diritto canonico.

Furono sempre vicende metagiuridiche che all'indomani della Conciliazione determinarono una situazione rovesciata rispetto alla precedente in quanto – come dichiarò Vincenzo Del Giudice – «L'attuale diritto ecclesiastico italiano, quale risulta dalle fonti innanzi elencate, si fonda su principii diversi da quelli cui s'informa il diritto ecclesiastico preconcordatario, e specialmente quello anteriore alla Marcia su Roma»⁴³.

In conseguenza di ciò l'insegnamento del diritto canonico ritornò come parte integrativa del corso di diritto ecclesiastico e nel 1939 Vincenzo Del Giudice, allora Prof. ordinario dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, pubblicò la quarta edizione rifatta del suo *Corso di diritto ecclesiastico*, composta di due parti; parte prima: *Nozioni di diritto canonico*; parte seconda: *Diritto ecclesiastico italiano*⁴⁴.

Il rifacimento non è di modesto rilievo, perché per la prima volta il volume unisce le lezioni di *Diritto canonico* e di *Diritto ecclesiastico italiano*, in precedenza pubblicate separatamente. Quindi sotto il nome di diritto eccle-

⁴¹ Stefano Castagnola nacque a Chiavari il 3 agosto 1825 e morì a Genova l'11 settembre 1891; fu avvocato, docente universitario, deputato al parlamento subalpino e poi a quello italiano, ministro dal 1869 al 1873 e poi, per due volte, sindaco di Genova. Su di lui, da ultimo, si veda: ROBERTA BRACCIA, Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale, Giuffrè, Milano, 2008; Id., Castanola, Stefano, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, I, cit., p. 482.

⁴² Cfr., Stefano Castagnola, Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato, UTE, Torino, 1882.

⁴³ VINCENZO DEL GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, cit., p. 197.

⁴⁴ Ibidem.

siastico riprende nelle Università italiane l'insegnamento del diritto canonico e questo avviene con modalità che risultano il contrario di quanto si verificò a fine Ottocento, quando sotto l'indicazione del diritto canonico si iniziò ad insegnare il diritto ecclesiastico dello Stato.

Aggiungiamo che l'insegnamento autonomo del diritto canonico si ebbe soltanto in conseguenza della riforma apportata all'ordinamento degli studi giuridici nelle Università dello Stato, con quanto previsto col R. D. 7 maggio 1936, n. 882, con l'aggiunta dell'insegnamento complementare del diritto canonico, che può essere istituito in ogni Facoltà giuridica a fianco dell'insegnamento fondamentale del diritto ecclesiastico. Frattanto sempre il Del Giudice nel 1933 aveva predisposto, «per gli studenti che seguono i corsi di Diritto Canonico nell'Università Cattolica di Milano, e eventualmente nelle altre Università»⁴⁵, un volume litografato di seicentonovantaquattro pagine.

Il problema dell'insegnamento del diritto canonico è quello di una scienza che dagli ultimi bagliori del giurisdizionalismo approda al separatismo liberale frammisto al neo giurisdizionalismo; un diritto che nasce laicista e dopo mezzo secolo sfocia nel confessionismo e che, senza risultare mai partiticamente connotato, si alimenta da tutte e due queste opposte correnti.

In conclusione, anche nel contesto temporale che è stato preso in esame i due diritti, canonico ed ecclesiastico, si presentano talmente intrecciati tra loro che quando uno dei due non è didatticamente attivo lo ritroviamo richiamato sotto l'etichetta dell'altro.

Così estendendo l'ottica di riferimento ai risvolti di attualità vediamo che il diritto ecclesiastico dello Stato (che se vogliamo possiamo anche definire diritto e religioni) non può reggersi senza fare riferimento a quei diritti confessionali di rilevanza temporale.

⁴⁵ VINCENZO DEL GIUDICE, *Istituzioni di Diritto canonico*, volume unico, II ediz., Giuffrè, Milano, 1933, *Avvertenza*, p. 1.